



51008/14



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIERO SAVANI
Dott. STEFANO PALLA
Dott. CARLO ZAZA
Dott. ANTONIO SETTEMBRE
Dott. PAOLO MICHELI

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 30/10/2014

- Presidente - SENTENZA
N. 1453/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 34437/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI MILANO
nei confronti di:

avverso l'ordinanza n. 1067/2014 TRIB. LIBERTA' di MILANO, del
29/07/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Oscar Cedrone
di cui segue

Udit i difensori Avv.;

Fallimentare Sociale

FATTO E DIRITTO

Il Procuratore della Repubblica presso la Corte di appello di Milano ricorre avverso l'ordinanza 29.7.14 del Tribunale del riesame di Milano con la quale, in riforma di quella in data 19.6.14 del locale g.i.p., applicativa a _____ della misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di frode fiscale (capo a) e bancarotta fraudolenta aggravata (capo b), veniva annullata parzialmente l'ordinanza impositiva della misura con riferimento al capo b) per insussistenza di gravi indizi di reato e, quanto al capo a), sostituita la misura degli arresti domiciliari con quella interdittiva del divieto temporaneo di esercizio di imprese o uffici direttivi nel settore commerciale della fornitura dei servizi pubblicitari.

Deduce il p.m. ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata ordinanza, violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per contraddittorietà della motivazione con la quale il tribunale milanese, dopo aver riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di frode fiscale, li aveva esclusi per quello di bancarotta assumendo la mancata conoscenza in capo al _____ del coinvolgimento della fallita _____ s.r.l. nel meccanismo fraudolento.

Si trattava - secondo il ricorrente - della medesima condotta, essendo la _____ il fulcro su cui poggiava il carattere illecito delle transazioni commerciali delle altre società, cioè una mera società cartiera inserita cartolarmente nel giro delle fatturazioni tra le società _____ (di cui il _____ era responsabile commerciale) italiane e spagnole e su cui era stato fatto scientemente concentrare il debito tributario mai adempiuto con l'inevitabile effetto di condurla al fallimento.

Avendo _____ me riconosciuto dai giudici del riesame, partecipato al meccanismo di frode fiscale basato su _____ r.l., con un ruolo di primaria importanza nella gestione della frode carosello, non poteva essere ritenuto estraneo alla bancarotta della _____ stessa, unica conseguenza possibile a seguito delle pluriennali operazioni dolose.

Infine - conclude il p.m. ricorrente - era stato acquisito un conto corrente, acceso presso la _____ e intestato a _____ moglie di _____, su cui erano pervenute molteplici rimesse dall'estero a favore del _____ riconducibili alla partecipazione di _____

questi nei profitti illeciti, tra cui, in data 13.9.04, alcune somme provenienti da un conto spagnolo intestato alla s.r.l., come da annotazione della Guardia di Finanza del 17.9.13.

Con nota difensiva in data 24.10.14, l'Avv. nell'interesse de ha chiesto che il ricorso venga rigettato, rilevando come il delitto di bancarotta sia un reato proprio, ovvero a soggettività ristretta, con la conseguenza che, in tema di responsabilità ex art. 110 c.p. quale *extraneus* nel reato di bancarotta impropria dell'amministratore occorre dare conto della sussistenza di un minimo di atti dispositivi, oltre al necessario elemento soggettivo che deve investire la consapevolezza dello stato di decozione e non può presumersi, mentre nella specie - conclude il difensore - il ra completamente ignaro della esistenza di ingenti debiti societari.

Osserva la Corte che il ricorso è fondato.

, responsabile commerciale di s.r.l. € s.r.l., è stato ritenuto raggiunto da gravi indizi di responsabilità con riferimento alla sua condotta partecipativa alla realizzazione della c.d. 'frode carosello', avendo il tribunale del riesame ritenuto che la condotta posta in essere proprio nella sua qualità di responsabile commerciale delle società italiane del gruppo si era concretata nell'assicurare la puntuale esecuzione delle modalità di fatturazione necessarie alla realizzazione del piano criminoso, per cui, avvalendosi le predette società - attraverso lo schema compiutamente descritto nel capo a) di incolpazione - delle fatture per operazioni inesistenti emesse da s.r.l. in loro favore, erano state in condizione di poter indicare nelle dichiarazioni fiscali 2007-2011 i correlativi elementi passivi fittizi, maturando ingenti crediti IVA, mentre il debito era stato fatto gravare esclusivamente sulla cartiera s.r.l., società che quindi, proprio a causa dell'assunzione del carico tributario di tutte le società coinvolte nella frode, nonché in ragione dell'assunzione dei debiti fittizi e della rinuncia al credito di € 1.500.000,00 vers s.r.l., a fronte di un inesistente pagamento da parte di era stata condotta al fallimento, dichiarato il 10.7.13.

Orbene, riconosciuto dal tribunale a il ruolo di puntuale consapevole esecutore del meccanismo realizzativo della 'frode carosello', appare illogica la conclusione adottata dai giudici

•
•
della cautela con riferimento al reato di bancarotta fraudolenta, quella cioè di ritenere il
raggiunto dalla necessaria gravità indiziaria < si da consentire di imputare a suo carico, a titolo di
concorso, anche i fatti di *mala gestio* della società (fallita) realizzati dai suoi amministratori - di
fatto e di diritto - al fine di determinarne la spoliazione patrimoniale >.

Come infatti evidenziato perspicuamente anche dal p.m. ricorrente, la condotta materiale dei due
reati è la medesima ed essendo la s.r.l. una mera società cartiera, perno su cui poggiava il
carattere illecito delle transazioni commerciali delle altre società, tra cui le Tome italiane e
spagnole, ne discende che responsabile commerciale delle predette e gravemente indiziato
di aver partecipato alla 'frode carosello', illogicamente è stato ritenuto dal tribunale milanese non
raggiunto da un altrettanto grave compendio indiziario con riferimento al reato di bancarotta
fraudolenta sub b) proprio per essere risultata la società fallita la centrale del meccanismo della
frode fiscale, situazione che aveva avuto come indefettibile corollario l'aumento esponenziale del
debito fiscale di una struttura non avente altra funzione se non quella di cartiera, fino a causarne il
fallimento proprio per effetto di quelle dolose operazioni descritte nell'imputazione e riferibili
anche al a titolo di concorso quale *extraneus* nel reato proprio degli amministratori della
s.r.l.

L'impugnata ordinanza va di conseguenza annullata, con riferimento al reato di cui al capo b), con
rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, relativamente al reato sub b), con rinvio per nuovo esame al
Tribunale di Milano.

Roma, 30 ottobre 2014

IL CONSIGLIERE estensore

Stefano Fama

IL PRESIDENTE

Pirella

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addi 31 DIC 2014

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmelo Lanzùise